



associazione nazionale
coniglicoltori italiani

Statuto della Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani

Approvato dalla Assemblea Straordinaria dei Soci del 26 novembre 2018 e modificato con Atto Modificativo Notaio Andrea Mosca del 21/02/2019
n. 9228 di repertorio - n. 5901 di raccolta

Titolo I

Costituzione, sede, durata, scopi

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E SEDE

L'Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani legalmente costituita il 28 Aprile 1965, giuridicamente riconosciuta con D.P.R. 272 del 2 Marzo 1981 e, dal 16 Dicembre 1999, denominata Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani, in breve denominata "l'Associazione" ha sede nel Comune di Volturara Appula (FG) in Contrada Giancola ed è regolata dal presente Statuto.

ARTICOLO 2 – SCOPI E DURATA

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e all'estero e, con deliberazione del Comitato Direttivo, può nominare propri delegati e delegazioni e costituire uffici staccati.

La sua durata è illimitata.

L'Associazione adotta il marchio identificativo "A.N.C.I.".

Nel rispetto della propria autonomia organizzativa ed indipendenza giuridica, economica e finanziaria, nonché nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari che disciplinano la materia della riproduzione animale ed il quadro dei progetti comunitari e nazionali ai quali prende parte, l'Associazione può aderire ad altre Organizzazioni nazionali, estere ed internazionali aventi scopi affini e funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale.

Ai sensi del comma precedente, l'Associazione, a seguito dell'atto di scissione a rogito del Notaio Carmine Andretta in data 26 settembre 2018, rep. 35.996 racc. 22.582, registrato a Roma il 2 ottobre 2018 al n. 30610 serie 1T, è socia della Federazione delle Associazioni Nazionali di Razza e Specie.

Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione della specie cunicola in quelli più vasti della produzione zootecnica, l'Associazione, quale

organo di rappresentanza e di tutela dei propri associati, collabora con il Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia, gli altri Ministeri competenti e con tutti i livelli delle Amministrazioni Pubbliche territoriali, e con tutti gli Enti e le organizzazioni interessate al settore cunicolo.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

L'Associazione ha carattere tecnico economico.

L'Associazione si propone di promuovere e attuare le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento genetico, all'incremento, alla valorizzazione e alla diffusione degli animali iscritti al Libro Genealogico della Specie Cunicola – distinto in Settore Conservazione e Salvaguardia delle Razze e Settore Miglioramento Genetico - e dei prodotti da essa derivati.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione:

1. nel rispetto della vigente disciplina in materia di riproduzione animale, cura, nel quadro delle direttive impartite dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico e del Registro Anagrafico della specie, l'espletamento del lavoro di selezione e conservazione, attraverso l'istituzione ed il funzionamento del Libro Genealogico e del Registro Anagrafico, del quale provvede a depositare a norma di legge i relativi marchi; svolge l'attività di Ente Selezionatore ai sensi delle vigenti normative in tema di riproduzione animale e predispone i programmi genetici per la Specie Cunicola, che sottopone per l'approvazione dell'Autorità competente, con particolare riferimento al miglioramento delle razze, alla loro conservazione;
2. adotta un regolamento interno per risolvere le controversie con gli Allevatori che partecipano ai programmi genetici al fine di garantire la parità di trattamento oltre a stabilire diritti ed obblighi degli allevatori qualora sia prevista la loro adesione;
3. promuove e svolge studi e ricerche diretti a risolvere speciali problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con gli Organi Statali competenti e con istituti di ricerca e di sperimentazione;
4. adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dagli Organi di Governo;
5. promuove ed organizza manifestazioni zootecniche atte a mettere in evidenza i progressi realizzati attraverso la selezione e la conservazione e la salvaguardia delle razze, e collabora nella loro organizzazione integrandole e sviluppandole ai fini economici;
6. cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;

7. può allevare bestiame, condurre aziende agricole, centri genetici e centri di produzione di materiale seminale ed embrioni al fine di favorire la selezione, le valutazioni genetiche e la diffusione della specie, sia in Italia che all'estero e la conservazione e la salvaguardia delle razze;
8. può svolgere specifici progetti che possano prevedere gli incroci di razza;
9. promuove quelle iniziative che possono utilmente contribuire alla diffusione del bestiame e delle tecnologie di allevamento e selezione italiana all'estero;
10. favorisce la costituzione di organismi collaterali che integrino la realizzazione delle finalità dell'Associazione;
11. promuove ed attiva la certificazione dei prodotti derivati dal bestiame della specie cunicola anche depositando il relativo marchio;
12. acquista bestiame, attrezzature o quant'altro possa servire per lo svolgimento dei programmi e delle iniziative di cui al punto 9) con eventuale successiva cessione degli stessi, nei limiti istituzionali o statutari dell'Associazione e delle esigenze richieste per l'espletamento dei programmi di assistenza tecnica;
13. può partecipare ad Enti od Associazioni aventi fini analoghi e può assumere partecipazioni anche societarie e strumentali finalizzate al perseguimento degli scopi sociali;
14. svolge e promuove attività di assistenza tecnica, disseminazione delle conoscenze e formazione degli allevatori;
15. promuove, d'intesa ed in collaborazione con le Autorità competenti, l'organizzazione e l'attuazione dell'azione di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffuse della specie cunicola;
16. svolge per i fini di cui sopra nonché per la valorizzazione del bestiame e del relativo materiale genetico tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili anche provvedendo tra l'altro al deposito del marchio valorizzando la genetica italiana
17. svolge programmi genetici su animali iscritti al Libro Genealogico e al Registro Anagrafico della specie cunicola.
18. esercita ogni altra funzione o compito utile al perseguimento delle proprie finalità.

Titolo II -DEI SOCI
ARTICOLO 4 – I SOCI

Possono essere soci dell'Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani:

- a) quali Soci Effettivi, allevatori, singoli o associati in forma societaria o cooperativistica, purché allevino almeno 250 fattrici cunicole, regolarmente iscritti nel Libro Genealogico e nel Registro Anagrafico;
- b) quali Soci Effettivi, altri Enti ed Organismi operanti nell'ambito della filiera cunicola con compiti che rientrano nelle finalità istituzionali della Associazione medesima riconosciuti giuridicamente, nonché Federazioni provinciali relative alla specie cunicola situate nelle province autonome di Trento e Bolzano.
- c) quali Soci Sostenitori, allevatori singoli o associati, regolarmente iscritti nel Libro Genealogico e nel Registro anagrafico, che allevano meno di 250 fattrici cunicole.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI ADESIONE

Gli allevatori o gli enti di cui all'Art. 4 che intendano far parte dell'Associazione devono inoltrare domanda al Comitato Direttivo dell'Associazione stessa, dichiarando di accettarne incondizionatamente lo Statuto e, nel caso di Enti ed Organismi, allegando una copia del proprio Statuto, del Riconoscimento Giuridico e Visura Camerale aggiornata.

La domanda, sottoscritta dall'allevatore o, per Enti ed Organismi, dal legale rappresentante, corredata dalla documentazione di cui al precedente comma, deve indicare la ragione sociale, il nome, la consistenza del patrimonio zootecnico espresso in numeri di fattrici allevate.

Sulla ammissione dei Soci delibera il Comitato Direttivo.

Contro la deliberazione di rigetto, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dall'Art. 4 per l'ammissione a Socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea Generale dell'Associazione, che si pronuncia in via definitiva.

ARTICOLO 6 - QUOTE E CONTRIBUTI

Ogni Socio Effettivo cui alle lettere a) e b) dell'Art. 4 deve versare:

- a) una quota di iscrizione "una tantum" dell'ammontare stabilito dal Comitato Direttivo, da versare all'atto dell'iscrizione;
- b) una quota annuale dell'ammontare determinato dal Comitato Direttivo in rapporto al bestiame o agli interessi rappresentati;

c) contributi integrativi infruttiferi per fare fronte a esigenze finanziarie connesse con lo svolgimento di attività ordinarie e straordinarie da fissarsi sempre con le norme e i criteri stabiliti dal Comitato Direttivo;

Ogni Socio Sostenitore cui alla lettera c) dell'Art. 4 deve versare:

a) una quota di iscrizione "una tantum" dell'ammontare stabilito dal Comitato Direttivo, da versare all'atto dell'iscrizione;

b) una quota annuale dell'ammontare determinato dal Comitato Direttivo in rapporto al bestiame o agli interessi rappresentati;

Le quote e i contributi associativi di cui sopra, essendo versamenti a fondo perduto, non sono in alcun caso ripetibili.

ARTICOLO 7 – DIRITTI DEI SOCI

Fermo restando quanto previsto dagli Artt. 11 e 15, la partecipazione all'Assemblea Generale dell'Associazione ed alla Assemblea dei Soci Sostenitori spetta ai Soci in regola con l'adempimento delle quote e dei contributi di cui all'articolo 6 secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo.

A tutti gli effetti la rappresentanza dei Soci dell'Associazione, è esercitata da colui cui la rappresentanza è attribuita secondo le vigenti norme di legge.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, i criteri, le regole e le modalità operative relative al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile dell'Associazione, nonché ai diritti ed obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, saranno disciplinati da apposito regolamento organizzativo, da sottoporre preventivamente all'esame del Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia, approvato dall'Assemblea Generale, al quale i soci si uniformano.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEI SOCI

L'adesione all'A.N.C.I. comporta:

a) l'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e delle delibere regolarmente adottate dagli Organi sociali, aventi efficacia vincolante per i Soci;

b) l'osservanza dei regolamenti del Libro Genealogico e del Registro Anagrafico;

c) il regolare pagamento delle quote e dei contributi di cui all'Art. 6;

d) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con il presente Statuto nonché con le attività esercitate dalla stessa A.N.C.I.

- e) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione;
- f) la tempestiva comunicazione nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione a Socio.

ARTICOLO 9 – PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- a) per la perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione
- b) per recesso, che deve essere comunicato, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'Associazione con un preavviso di almeno tre mesi e decorre con lo scadere dell'anno in cui scadono i tre mesi dalla data della relativa comunicazione;
- c) per esclusione, dovuta a violazione degli obblighi contributivi di cui all'Art. 7;
- d) per esclusione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi dell'A.N.C.I.

La perdita della qualità di Associato sarà deliberata dal Comitato Direttivo nei casi di cui ai punti a) e b); dall'Assemblea Generale nei casi di cui ai punti c) e d) e nel caso previsto al punto d), sentito il parere dei Proviviri.

Il recesso dall'Associazione ha effetto:

- con lo scadere dell'anno solare nel quale è stata data la comunicazione di cui al punto b) e non esime dal versamento dei contributi dovuti;
- con lo scadere dell'anno in cui viene deliberato per il caso di cui al punto c);
- immediatamente per i casi di cui ai punti a) e d).

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa e non possono richiedere le quote o i contributi versati. Dette quote o contributi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non rivalutabili.

Titolo III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10 – DEGLI ORGANI

Gli Organi dell'A.N.C.I. sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organismo di Vigilanza, se costituito;
- f) il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 11 - DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale dell'Associazione è composta dai Soci effettivi di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 4 o dai loro delegati.

Ogni Socio, presente o rappresentato, ha diritto a un voto.

L'Assemblea Generale viene convocata presso la sede legale o in altra località del territorio nazionale stabilita dal Comitato Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, anche su richiesta dell'Organo di Controllo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La convocazione può, con delibera motivata di Comitato Direttivo, essere differita oltre il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma, in ogni caso, non oltre il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La convocazione è inviata dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da un Vice Presidente, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale od altro mezzo di comunicazione idoneo, indirizzata ai Soci, al Comitato Direttivo e all'Organo di Controllo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifica dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

E' consentita la delega che, per essere valida, deve risultare da un atto scritto, anche in calce all'invito all'Assemblea e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all'inizio di essa. La delega non può essere conferita ai membri

degli Organi Amministrativi o di Controllo dell'Associazione, né ai dipendenti della stessa.

Alle riunioni dell'Assemblea Generale partecipano inoltre, a titolo consultivo, un rappresentante nominato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia e persone di particolare competenza che il Presidente ritenga opportuno invitare.

Ogni Socio non può in Assemblea rappresentare per delega più di due altri soci.

ARTICOLO 12 - DEI QUORUM ASSEMBLEARI

Salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, l'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti in proprio o per delega almeno la metà più uno dei Soci Effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Effettivi presenti o rappresentati.

Salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Soci Effettivi presenti in proprio o per delega.

Per le deliberazioni che importano modifiche statutarie è necessario, anche in seconda convocazione, che siano presenti in proprio o per delega i due terzi dei Soci Effettivi.

Ai sensi dell'Art. 6, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le modifiche statutarie devono essere sottoposte al parere preventivo del Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia.

Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è necessario che siano presenti o rappresentati due terzi dei soci effettivi sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio, la designazione dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri occorre il voto favorevole di tre quarti dei Soci Effettivi, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Il sistema di votazione, anche per le deliberazioni riguardanti la nomina delle cariche, è stabilito dall'Assemblea la quale può demandarne la scelta al Presidente.

Si applica comunque il sistema dello scrutinio segreto qualora si tratti di deliberazioni riguardanti persone.

Delle adunanze viene redatto su apposito registro il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in apertura è presieduta dal Presidente dell'Associazione, e, in caso di assenza, dal Vice Presidente più anziano di età tra quelli presenti.

Il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci, constatata la validità della Assemblea, la invita a nominare un proprio Presidente.

Assume le funzioni di Segretario, il Direttore dell'Associazione o, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 14 - ATTRIBUZIONI ALL'ASSEMBLEA GENERALE

Spetta all'Assemblea:

- a) deliberare in merito all'adesione ed al recesso ad altre associazioni, federazioni, organismi nazionali, esteri ed internazionali e più in generale a qualsiasi ente, aventi scopi affini;
- b) nominare e revocare i componenti del Comitato Direttivo;
- c) nominare i membri elettivi dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri di propria competenza;
- d) nominare il Presidente dell'Organo di Controllo;
- e) nominare il Revisore Legale;
- f) approvare il Regolamento Organizzativo;
- g) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e le azioni che deve svolgere l'Associazione;
- h) determinare anche in forma forfettaria le quote di rimborso spese e la diaria giornaliera da corrispondere ai membri del Comitato Direttivo e al Presidente;
- i) determinare, nei limiti di legge, l'emolumento dell'Organo di Controllo e del Revisore;
- j) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato nei casi previsti dall'art. 9;
- k) deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto;
- l) deliberare su ogni altra materia ad essa demandata dallo Statuto o dalla legge.

ART. 15 – DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI SOSTENITORI

L'Assemblea dei Soci Sostenitori dell'Associazione è composta dai Soci Sostenitori di cui all'Art. 4 lett. c) o dai loro delegati.

Ogni Socio Sostenitore ha diritto a un voto.

L'Assemblea dei Soci Sostenitori viene convocata presso la sede legale, o in altra località del territorio nazionale stabilita dal Comitato Direttivo, ogni qual volta occorre procedere al rinnovo di tale Organo, al fine di effettuare la nomina di un componente del Comitato Direttivo dell'Associazione e deve svolgersi prima dell'Assemblea Generale riunita per il rinnovo delle cariche sociali.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci Sostenitori è inviata dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da un Vice-Presidente, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale od altro mezzo di comunicazione idoneo, indirizzata ai Soci Sostenitori. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza in prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione dell'Assemblea dei Soci Sostenitori non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'Assemblea dei Soci Sostenitori è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà dei Soci Sostenitori, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Sostenitori presenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Soci Sostenitori presenti.

Nell'Assemblea dei Soci Sostenitori ogni Socio ha diritto a un voto. È ammessa la delega, ma ogni Socio Sostenitore non può, per delega, rappresentare più di due Soci Sostenitori.

L'Assemblea dei Soci Sostenitori è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in sua assenza, da un Consigliere a ciò delegato dal Comitato Direttivo. In caso di assenza od impedimento del Consigliere, l'Assemblea dei Soci Sostenitori è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei Soci Sostenitori presenti o rappresentati, scelta preferibilmente tra i membri del Comitato Direttivo.

Ha funzione di Segretario dell'Assemblea dei Soci Sostenitori il Direttore dell'Associazione, o persona da Lui designata.

ARTICOLO 16 - DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è costituito da cinque componenti dei quali:

- quattro componenti sono eletti dall'Assemblea Generale;
- un componente è eletto dai Soci Sostenitori in occasione della relativa Assemblea.

I componenti durano in carica quattro anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

Partecipano alle sedute del Comitato Direttivo, con voto consultivo, i membri dell'Organo di controllo.

Partecipano inoltre alle sedute, con voto consultivo, persone di particolare competenza che la Presidenza riterrà opportuno invitare.

Funge da Segretario del Comitato Direttivo il Direttore dell'A.N.C.I. o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

ARTICOLO 17 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

- a) nominare tra i membri eletti dall'Assemblea Generale il Presidente e i Vice Presidenti in numero non superiore a due ;
- b) deliberare sull'ammissione dei Soci a norma dell'Art. 5;
- c) fissare la data dell'Assemblea Generale dell'Associazione e dell'Assemblea dei Soci Sostenitori;
- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato nei casi di cui all'Art. 9;
- f) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- g) determinare l'organico del personale, assumere e licenziare il personale, determinare il relativo trattamento economico, nonché le eventuali variazioni di qualifica e deliberare anche nel merito riguardo al Direttore;
- h) amministrare il patrimonio sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non demandati all'Assemblea;
- i) predisporre i bilanci, consuntivo e preventivo di spesa annui, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) deliberare sullo stare in giudizio;
- k) designare i rappresentanti degli Allevatori in seno a Commissioni ed organismi vari;
- l) stabilire le quote sociali di cui all'Art. 6.
- m) determinare le tariffe dei servizi istituzionali;
- n) deliberare in merito all'eventuale adozione del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. e, in tal caso, nominare l'Organismo di Vigilanza determinandone il compenso;
- o) può delegare al Presidente o ad un Vicepresidente parte dei propri compiti;
- p) deliberare sull'eventuale costituzione e partecipazione di Enti e organismi che abbiano finalità compatibili con l'oggetto Statutario;

- q) ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea;

ARTICOLO 18 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è convocato almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione o anche in altre località; è convocato anche quando ne faccia richiesta l'Organo di Controllo o almeno un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le riunioni del Comitato Direttivo possono tenersi anche in audioconferenza o videoconferenza a condizione che:

- I. i partecipanti possano essere identificati;
- II. il Presidente e il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo e possano regolare lo svolgimento dell'adunanza consiliare, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- III. sia consentito a ciascun consigliere di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il Vice Presidente più anziano di età tra i presenti.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti del Comitato Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Comitato stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Comitato Direttivo medesimo ai sensi dell'Art. 2386 del codice civile: i nuovi membri rimangono in carica fino alla prima Assemblea. La stessa procedura viene eseguita in ogni altro caso di cessazione di carica.

Dell'adunanza è redatto tempestivamente su apposito registro il relativo verbale, il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 19

La carica dei componenti del Comitato Direttivo è gratuita.

A detti componenti spetta da parte dell'Associazione, il rimborso delle spese di viaggio e di una diaria giornaliera da fissarsi annualmente da parte dell'Assemblea.

ARTICOLO 20 - DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli Associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il Vice Presidente più anziano di età tra quelli presenti.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo.

ARTICOLO 21 – DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di professionalità di cui agli artt. 2397 e 2399 del codice civile, eletti dall'Assemblea Generale, la quale nomina il Presidente ai sensi dell'art. 2398 del codice civile.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Organizzazione e sul concreto funzionamento, con i doveri ed i poteri stabiliti dagli artt. 2403, 2403-bis, 2405, 2406, 2407, 2408 e 2409 del codice civile.

Il compenso dell'Organo di Controllo, del Presidente e del Revisore Legale viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

Il componente dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a tre riunioni degli Organi sociali, decade dall'ufficio ai sensi dell'art. 2405 comma 2 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2405 comma 1 del codice civile, l'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 2429 comma 1 del codice civile, all'Organo di Controllo deve essere consegnato il progetto di bilancio e relativi allegati almeno trenta giorni

prima della data prevista per l'Assemblea che deve discuterlo, per la compilazione della propria Relazione.

Art. 22 – LA REVISIONE DEI CONTI

La Revisione dei conti dell'Associazione è esercitata da un Revisore Legale o da una società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro e nominati dall'Assemblea.

Al Revisore deve essere consegnato il progetto di bilancio ed i relativi allegati almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea che deve discuterlo, per la compilazione della propria Relazione di Revisione.

Il Revisore riceve un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea.

Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; esso scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Revisore o la Società incaricati della revisione dei conti:

- i) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- ii) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- iii) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 2409-septies c.c.”

ART. 23 - ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza (in breve anche "O.d.V."), se istituito ai sensi dell'Art. 17 lettera n) può essere nominato dal Comitato Direttivo, in forma collegiale. Esso sarà composto da tre membri, di cui uno indicato dal Ministero competente in materia di agricoltura a zootecnia, uno nominato dal Comitato Direttivo e il terzo, con funzioni di Presidente, sarà indicato dalla Federazione nel rispetto delle eventuali incompatibilità previste dalla legge.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disciplinato ai sensi del decreto legislativo n° 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione dell'Organizzazione.

L'O.d.V., seppur autonomo ed indipendente, opera nel quadro delle linee guida generali dell'Organismo di Vigilanza istituito in seno alla Federazione.

Il compenso dell'O.d.V. viene fissato dal Comitato Direttivo all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'O.d.V., ove costituito, si riunisce, indicativamente, ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte che sia reputato necessario sulla base degli accadimenti; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e sottoscritto dagli intervenuti.

DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 24 - DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i Soci e fra questi e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, di natura non patrimoniale, è devoluta all'esame di un Collegio di Probiviri, i quali pronunciano le loro decisioni secondo equità.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri come se fosse la manifestazione della loro volontà ed a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri di cui uno indicato dalla Federazione nel rispetto delle eventuali incompatibilità previste dalla legge, uno indicato dal Ministero competente in materia di agricoltura ed un altro eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Gli Associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare ad esso immediata esecuzione.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è gratuita.

Titolo IV – PERSONALE E UFFICI

ARTICOLO 25 – DEL DIRETTORE

Il Direttore provvede all'organizzazione e direzione degli uffici della Associazione, del cui buon funzionamento è responsabile.

Egli coordina, rapportandosi anche all'esterno, l'attività della struttura dell'Associazione per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali, attuando le disposizioni del Presidente al quale propone le iniziative, le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Titolo V – PATRIMONIO SOCIALE – PROVENTI ASSOCIATIVI - ESERCIZIO
SOCIALE - SCIoglimento

ARTICOLO 26 - DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi corrisposti dai Soci al momento della loro iscrizione in base all'Art. 6 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a).
- b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserve;
- c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Associazione.
- d) Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l'Inventario.

ARTICOLO 27 – DEI PROVENTI

I proventi associativi sono costituiti:

- a) dai contributi di cui all'Art. 6 comma 1 lett. b) e c) e comma 2 lett. b);
- b) da contributi concessi dalle Regioni, dallo Stato, dalla UE, da altri Enti Pubblici e privati;
- c) da proventi su servizi prestati ai soci e non soci;
- d) dagli interessi del patrimonio.

ARTICOLO 28 - DELL'ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale e finanziario ha la durata di un anno: esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere predisposto il bilancio consuntivo al 31 dicembre e quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre secondo quanto previsto dall'Art.17 lettera i), all'Assemblea Generale insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e dell'Organo di Controllo; per quest'ultimo le relazioni sono limitate al solo bilancio consuntivo.

Per la natura e le finalità dell'Associazione, l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili distribuibili o disponibili. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.

ARTICOLO 29 - DELLO SCIoglimento E DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto, sentiti il Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia, l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente, a fini di pubblica utilità in campo zootecnico, o ad altra Associazione con finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia è competente il Foro di Foggia.

Titolo VI - DISPOSIZIONI GENERALI e NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 31 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

ART. 32 - NORME TRANSITORIE

1. Si conferisce mandato al Presidente di apportare al presente Statuto eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti alla Vigilanza sull'Associazione.
2. Gli allevatori, singoli o associati, precedentemente iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico della specie cunicola attraverso le organizzazioni di allevatori di primo grado, salvo espressa volontà di recesso, da comunicarsi entro 90 giorni dall'approvazione del presente statuto, risultano di fatto Soci Sostenitori dell'Associazione. Il Comitato Direttivo comunica senza indugio, agli allevatori associati, la variazione statutaria intercorsa.
3. Per consentire la corretta costituzione del libro soci entro il predetto termine di cui al precedente comma 2, l'Assemblea che delibererà in ordine al rinnovo degli Organi Sociali già scaduti o cessati, sarà composta dai soci di cui all'art. 6 dello Statuto nel testo anteriore alla presente modifica.